



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Generale

Determinazione n. 798/2021 del 24-05-2021

**OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE IN ADEGUAMENTO DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AL D.L. 30 APRILE 2021 N. 56**

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTI la Deliberazione n. 50/10 dell'8 ottobre 2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l'ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S.;

PREMESSO

Che con DDG n. 296 del 10 marzo 2020 veniva approvato il regolamento per il Lavoro Agile in Emergenza COVID 19;

Che con successiva DDG n. 1395 in data 22 ottobre 2020 si è proceduto all'adeguamento del regolamento per il lavoro agile in emergenza covid19 al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19.10.2020;

Che con Circolare del Direttore Servizio Risorse Umane del 22 ottobre 2020 sul LAVORO AGILE - MODALITÀ OPERATIVE si provvedeva ad impartire nuove istruzioni per il personale in L.A. conseguenti alle modifiche apportate al Regolamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

PRESO ATTO che con D.L. 30 aprile 2021 n. 56 è stato modificato l'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020 convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020 n. 77 che disciplina il lavoro agile nelle Amministrazioni pubbliche;

RITENUTO di dover procedere ad adeguare la disciplina regolamentare dell'ARPAS e le disposizioni fin qui impartite in materia di Lavoro Agile al nuovo quadro normativo dal quale emerge, in relazione all'evoluzione del complessivo quadro epidemiologico, la necessità di conciliare le misure di prevenzione con l'esigenza di recuperare regolarità, continuità, efficienza e rispetto dei tempi previsti per l'erogazione dei servizi anche attraverso la riduzione delle percentuali di personale in lavoro agile

Determinazione n. 798/2021 del 24-05-2021

che le pubbliche amministrazioni devono rispettare sia nel caso in cui adottino il POLA sia nel caso in cui non lo adottino;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare il regolamento per il “lavoro agile”, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che modifica e sostituisce il regolamento approvato con DDG di adeguamento delle misure adottate per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 al D.L. 30 aprile 2021 n. 56.

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA**

ARPAS

Direzione Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Direzione Generale
Determinazione n. 798/2021 del 24-05-2021**

Si certifica che la determinazione 798/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ARPAS per 15 giorni dal 24-05-2021 al 08-06-2021.

L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.

**Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA**

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE

In applicazione del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 e s.m.i. Relativo alla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni e provvedimenti conseguenti e correlati.

Articolo 1

Lavoro agile

1. Il lavoro agile costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Fino al 31 dicembre 2021, per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'art. 19 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 ma l'accesso è possibile a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente del cui rispetto risponde il dirigente della struttura o del servizio cui è assegnato il lavoratore.
3. Il lavoro agile può avere ad oggetto, senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali o attività per obiettivi specificamente individuati il cui svolgimento può avvenire da remoto.
4. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorative in presenza e giornate lavorative da remoto.
5. I lavoratori ammessi a svolgere attività in modalità agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera purché vengano rispettate le condizioni di cui al comma 2.

Articolo 2

Attività oggetto di lavoro agile

1. Salvo quanto previsto al comma 3, non possono costituire oggetto di lavoro agile:
 - a) le attività di vigilanza e controllo ambientale;
 - b) le attività laboratoristiche;
 - c) le attività di monitoraggio ambientale;
 - d) le attività della turnazione meteorologica ordinaria e monitoraggio meteorologico in criticità nonché le attività di presidio in emergenza presso il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale;
 - e) le attività proprie del Gruppo Tecnico;
 - f) le attività di portierato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

2. Possono costituire oggetto di lavoro agile, con esclusione di quelle di cui al comma 1, nei limiti del 15% dei lavoratori che lo richiedano ed alle condizioni previste dal comma 2. dell'art.1 le attività che:
 - a) Non richiedono la presenza fisica del dipendente presso una specifica sede di lavoro, compatibilmente con l'esigenza di garanzia del presidio delle attività della struttura di appartenenza;
 - b) Possono essere svolte con autonomia operativa dal dipendente, secondo obiettivi prefissati e concordati con il dirigente competente;
 - c) Possono essere svolte attraverso l'utilizzo di strumentazioni informatiche che consentano lo svolgimento al di fuori della sede di lavoro.
3. Nell'ambito delle attività di cui all'art.2, lettere a), b), c) ed e) può essere oggetto di lavoro agile la quota parte relativa alla predisposizione di pareri, relazioni e rapporti, quali attività accessorie ovvero complementari alle attività da svolgersi in presenza quando il ricorso al lavoro agile costituisca , a giudizio del dirigente d'accordo con il dipendente , strumento di maggiore efficienza ed efficacia nonché del rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente o del procedimento di riferimento.
4. Per i dirigenti il lavoro in presenza è da considerarsi la forma esclusiva per l'espletamento dell'attività lavorativa, salvo che sussista la condizione di lavoratore fragile così come definita dall'art.2 del Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19.10.2020.
5. I dirigenti anche se in lavoro agile garantiscono il coordinamento ed il monitoraggio costante della attività del personale compreso quello da loro ammesso al lavoro in modalità agile.
6. La condizione di fragilità che giustifica l'attività a distanza deve essere riconosciuta dal medico competente e modalità e termini di accesso al lavoro agile devono essere concordate con il Direttore Generale tenendo conto delle esigenze organizzative della struttura diretta.

Articolo 3

Modalità organizzative

1. Ai fini di cui all'art. 1, tenuto conto della mappatura delle attività, cioè la ricognizione dei processi di lavoro che possono essere svolti con modalità agile, ciascun dirigente, con immediatezza:
 - a) Organizza il proprio ufficio assicurando lo svolgimento del lavoro agile al 15 per cento del personale non preposto alle attività escluse ai sensi dell'art. 2 comma 1, o altrimenti ammesso al lavoro agile nei limiti di cui al comma 3 dell'art. 2, compresi i fragili - come definiti dall'art.2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19.10.2020;
 - b) Adotta, nei confronti dei lavoratori fragili, per i quali non sia possibile garantire condizioni di sicurezza per rientrare in modalità in presenza, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione propria della medesima categoria di inquadramento;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

- c) Dispone affinché venga attuata la rotazione del personale di cui alla lettera a), nei limiti delle percentuali previste, garantendo alle condizioni di cui all'art. 1 comma 2. una equilibrata alternanza nello svolgimento delle attività in presenza e in modalità agile.
2. Tiene conto, nella rotazione prevista alla lettera c), di criteri che considerino prioritariamente:
- Le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi.
 - Della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni.

Articolo 4

Svolgimento dell'attività in modalità agile

1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere eseguita presso il domicilio del/della lavoratore/lavoratrice ovvero presso altro luogo privato diverso dall'abituale abitazione, con esclusione di locali pubblici o aperti al pubblico. Il luogo prescelto per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile dovrà comunque essere comunicato al dirigente sovraordinato e al Servizio Risorse Umane, ai fini dell'attivazione della tutela INAIL, in caso di infortunio in itinere.
2. La modalità ordinaria delle riunioni resta quella a distanza. Le riunioni possono essere organizzate in presenza solo se sussistono condizioni di distanziamento ed in generale di tutte quelle finalizzate alla prevenzione dal contagio da COVID 19. Nelle riunioni in presenza resta comunque obbligatorio l'uso delle mascherine

Articolo 5

Gestione del rapporto di lavoro e obblighi

1. L'orario di lavoro del/della lavoratore/lavoratrice agile è considerato "orario di lavoro" a tutti gli effetti. Il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a all'effettuazione dell'orario previsto dal suo contratto di lavoro (tempo pieno, part-time). La quantità oraria giornaliera, pur restando invariata, può essere distribuita in maniera più flessibile rispetto all'attività lavorativa svolta presso la sede di assegnazione.
2. Il/la lavoratore/lavoratrice, al fine di regolarizzare il proprio cartellino presenze, provvederà ad inserire, sul gestionale presenze il giustificativo appositamente predisposto. In modalità lavoro agile non si matura il diritto al buono pasto e al lavoro straordinario.
3. Il lavoratore/lavoratrice:
 - a) Deve garantire una condotta informata ai principi di correttezza, disciplina, di dignità e moralità;
 - b) Deve garantire la propria reperibilità nelle fasce orarie definite con il proprio Responsabile di riferimento;
 - c) Deve osservare le pause ed i riposi giornalieri, avendo cura di effettuare la relativa disconnessione dai sistemi aziendali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

- d) Deve essere raggiungibile sia via telefono che in connessione dati, nell'ambito della fascia oraria concordata con il Responsabile di riferimento e comunque non oltre gli orari ordinari di lavoro;
- e) Accetta di prestare l'attività lavorativa con il proprio dispositivo personale, accedendo alla rete agenziale, secondo le modalità e istruzioni che saranno opportunamente rese note; inoltre, si impegna ad utilizzare la connessione internet di proprietà personale, senza nulla poter pretendere da ARPAS a titolo di ristoro costi.

Articolo 6

Isolamento fiduciario e quarantena

- 1. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, il/la lavoratore/lavoratrice, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata deve svolgere la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal/dalla dirigente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, del presente Regolamento.
- 2. L'assenza dal servizio del/della lavoratore/lavoratrice, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il COVID-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.

Articolo 7

Obblighi di custodia e riservatezza

- 1. Il/La lavoratore/trice è tenuto/a a custodire con diligenza la documentazione utilizzata, i dati e gli strumenti tecnologici eventualmente messi a disposizione dal datore di lavoro.
Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il/la lavoratore/trice è tenuto/a al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e del Codice di Comportamento dei/delle dipendenti ARPAS.

Articolo 8

Sicurezza sul lavoro

- 1. L'ARPAS garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dell'art.22 della legge 81/2017, la salute e la sicurezza in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile e consegna al/al singolo/a dipendente e al rappresentante dei/delle lavoratori/trici per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Ogni lavoratore/trice collabora diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro, corretto e proficuo della prestazione di lavoro.

Articolo 9

Monitoraggio e Valutazione

1. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica periodicamente, le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia qualitativo o se del caso anche quantitativo.
2. I sistemi di misurazione e valutazione della performance saranno adeguati alla specificità del lavoro agile, rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli relativi ai comportamenti organizzativi.

Articolo 10

Termine di durata

1. L'arco temporale di efficacia del presente regolamento è quello stabilito nel D.L. 30 aprile 2021 n. 56, ovvero non oltre il 31/12/2021. Sono fatte salve eventuali modifiche, abrogazioni o proroghe conseguenti a diverse disposizioni normative successive.

Articolo 11

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si fa rinvio ai CCNL del comparto e della dirigenza, al codice di comportamento aziendale, al codice di disciplina e alle altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia.